

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

*Ai Presidenti degli Ordini
degli Avvocati del Distretto di Corte
d'Appello di Palermo*

SEDI

Prot. n° 19129

Palermo li, 28 MAG. 2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo,
ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 31.1.2014 n. 1

- visto l'articolo 1, comma 2, del predetto regolamento, che stabilisce che *"il numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina forense è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto, approssimata per difetto all'unità. Ogni Consiglio dell'Ordine elegge un numero di consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto"*.

- considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli degli Ordini Circondariali del Distretto, ha fissato per il giorno **12 luglio 2018**, dalle **ore 15:00** alle **ore 19:00**, la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte di Appello di Palermo disponendo, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento, che i seggi rimangano aperti il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio voto e che le operazioni si concludano entro quattro ore dall'apertura o, comunque, quando tutti i consiglieri abbiano votato;

- preso atto che - in riscontro alla richiesta effettuata dal Presidente dell'Ordine Distrettuale, con nota trasmessa il 04.5.2018 - i Presidenti dei Consigli degli Ordini circondariali hanno risposto:




CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

- Il Presidente dell'Ordine Forense di Agrigento, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 15, con la conseguenza che il numero dei componenti da eleggere al Consiglio Distrettuale di Disciplina è di **5 (cinque)**;
 - Il Presidente dell'Ordine Forense di Marsala, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 11, con la conseguenza che il numero dei componenti da eleggere al Consiglio Distrettuale di Disciplina è di **3 (tre)**;
 - Il Presidente dell'Ordine Forense di Sciacca, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 9, con la conseguenza che il numero dei componenti da eleggere al Consiglio Distrettuale di Disciplina è di **3 (tre)**;
 - Il Presidente dell'Ordine Forense di Termini Imerese, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 11, con la conseguenza che il numero dei componenti da eleggere al Consiglio Distrettuale di Disciplina è di **3 (tre)**;
 - Il Presidente dell'Ordine Forense di Trapani, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 11, con la conseguenza che il numero dei componenti da eleggere al Consiglio Distrettuale di Disciplina è di **3 (tre)**;
- Che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo è di 25, con la conseguenza che il numero dei componenti da eleggere al Consiglio Distrettuale di Disciplina è di **8 (otto)**;
- Che in conseguenza di quanto detto il numero complessivo dei componenti da eleggere al Consiglio Distrettuale di Disciplina è di **25 (venticinque)**;

Pertanto, per quanto sopra premesso, il Presidente dell'Ordine Distrettuale

DISPONE

- a) è fissato, per il giorno **12 luglio 2018**, dalle **ore 15:00** alle **ore 19:00**, presso ciascun Consiglio dell'Ordine facente parte del Distretto della Corte d'Appello di Palermo, la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte di Appello di Palermo;
- b) il numero dei candidati da eleggere complessivamente nel Distretto è di 25;
- c) presso ciascun Consiglio dell'Ordine della Corte di Appello di Palermo sono eleggibili:
Palermo: 8 Consiglieri



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PA L E R M O

Agrigento:	5 Consiglieri
Marsala:	3 Consiglieri
Sciacca:	3 Consiglieri
Termini Imerese:	3 Consiglieri
Trapani:	3 Consiglieri

Ai sensi del **Regolamento n. 1/2014 del Consiglio Nazionale Forense**, il **Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale**:

DISPONE ALTRESÌ

d) Elettorato attivo e passivo


1. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del Distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli Consigli dell'Ordine circondariali.

2. Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

3. Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.

4. L'elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell'Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo tenuto dallo stesso Consiglio dell'Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l'ora di ricevimento.

5. Possono candidarsi gli avvocati che: a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell'avvertimento; b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento; c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi; d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) e g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive; e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 5 anni.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

6. Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento n. 1/2014 del CNF.

e) Presentazione delle candidature

1. Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di appartenenza entro le **ore 14,00 del 27 giugno 2018**;

2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.


3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni Consiglio dell'Ordine Circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del Consiglio dell'Ordine Distrettuale l'elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.

4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, che la presiede, e da tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali, o loro delegati.

5. La commissione di verifica si riunisce entro i 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i Consigli dell'Ordine ed agli Avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.

6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del Consiglio dell'Ordine Distrettuale le liste dei candidati eleggibili.

7. La segreteria del Consiglio dell'Ordine Distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al Consiglio dell'Ordine di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente: a) le liste di candidati eleggibili distinte per Ordine Circondariale; b) l'indicazione dei luoghi, del giorno e dell'orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto; c) l'avvertenza che l'elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell'ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza; d) l'espressa previsione dell'invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO


8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Consiglio dell'Ordine del Distretto.

f) Schede elettorali

1. Ogni Consiglio dell'Ordine deve predisporre la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l'espressione del voto.
2. La scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi arrotondato per difetto all'unità inferiore, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, e l'avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere.
3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario appone preventivamente il timbro dell'Ordine e la propria firma;

g) Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali si svolgono contestualmente, nella giornata indicata nell'avviso di convocazione, presso i seggi istituiti nei singoli Consigli dell'Ordine.
2. Nei locali destinati a seggio elettorale deve essere affisso l'avviso recante l'indicazione di tutti i candidati di cui all'art. 7, comma 7 del regolamento n. 1/2014 del Consiglio Nazionale Forense.
3. Il seggio rimane aperto il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio voto e le operazioni devono concludersi entro quattro ore (4) dall'apertura o, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano già provveduto a votare.
4. Le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario dell'Ordine medesimo.
5. Il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.
6. Il Presidente: a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale che



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

assicurino la segretezza del voto; b) dichiara pubblicamente aperte le operazioni elettorali; c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni; d) nomina fra i Consiglieri presenti due scrutatori con i quali, unitamente al Consigliere Segretario, compone la commissione di scrutinio elettorale.

7. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti della commissione.

8. Il Segretario redige in duplice copia, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali annotandovi l'ora di apertura del seggio, le operazioni di voto e di scrutinio e l'orario di chiusura.

9. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti. 10. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto e, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano espresso il loro voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

h) Espressione del voto

1. Sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito, salva l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento n. 1/2014 del CNF, ove sia rispettato il limite di genere

i) Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti


1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.

2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine.

4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio Nazionale



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

Forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.

6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'insediamento.

7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente, ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'Albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'Albo presiede la prima riunione.

l) Rappresentanza di genere

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.


2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei Consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde dar corso a nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Distrettuale

DISPONE

Che del presente avviso sia data pubblicazione presso ciascun Consiglio dell'Ordine del Distretto della Corte di Appello di Palermo, mediante affissione in bacheca e sul sito istituzionale.

DISPONE ALTRESÌ CHE



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

del presente avviso sia data affissione nella bacheca e sul sito Web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo che, ai sensi del citato articolo 5 del Regolamento numero 1 del 31 gennaio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, ha valore di pubblicità notizia.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

Avv. Francesco Greco

